



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 10/04/2024

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL BIENNIO 2024-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **Aprile** il giorno **dieci** alle ore **18:30** presso la sala Consiliare della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco **Umberto Poscoliero**, partecipa il Segretario Comunale **Emanuela Zanrosso**.

Fatto l'appello risulta quanto segue

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
POSCOLIERO UMBERTO	X	
LUCCHINI LAURA GIOVANNA	X	
ANZOLIN MAURO	X	
DALLE MOLLE NICOLO'		X
CALGARO LOREDANA	X	
ROANA ALICE	X	
SACCARDO BORTOLO	X	
SELLA LAURA	X	
ANTONIETTI STEFANO	X	
BASSO DANIELE		X
CARRERA SERGIO	X	
FORNASA SILVIA		X
ZILIO INES		X

Presenti: 9 Assenti: 4

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente argomento:

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL BIENNIO 2024-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024.

Il Sindaco illustra la delibera, in particolare le motivazioni dell'aumento del Pef del 9%. Ricorda che non sono stati modificati il numero di svuotamenti e che è prevista una quota di 12.000,00 € per le famiglie bisognose. Evidenzia che si è ancora al di sotto del valore del Pef ante riforma Arera di qualche anno fa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 che ha istituito, con decorrenza 01.01.2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il vigente Regolamento TARI;

RICORDATO che:

- ai sensi del comma 654, art. 1 della L. 147/2013 "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" di gestione dei rifiuti urbani;
- in base al comma 683, art. 1 della L. 147/2013 "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- secondo l'art. 8 del D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

ATTESO che l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, tra cui la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

VISTI pertanto i provvedimenti di settore emessi da ARERA, con particolare riguardo alla Deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 sul metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 sull'approvazione del metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e alla Deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 sull'aggiornamento biennale della tariffa per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che il nuovo metodo predisposto da ARERA prevede, a partire dal 2020, la riformulazione dei piani economici e finanziari (PEF) sia nei contenuti che nella procedura di approvazione, la quale dispone che:

- i gestori predispongano i PEF di loro competenza e li inviino al cosiddetto Ente territorialmente competente per la validazione;
- l'Ente territorialmente competente, assunte le pertinenti determinazioni, provveda a consolidare e validare il PEF e a trasmetterlo poi ad ARERA per l'approvazione finale;

DATO ATTO che:

- il "principale" soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani è la società partecipata AVA SRL (Alto Vicentino Ambiente SRL), con riguardo alle attività di raccolta, trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti, nonché di spazzamento e lavaggio delle strade;
- che anche il Comune risulta soggetto gestore, quanto all'amministrazione del tributo e al rapporto con i contribuenti, oltre che alle ordinarie attività svolte dal personale esterno dell'ufficio tecnico (come ad esempio lo svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati);
- che l'Ente Territorialmente Competente per la validazione del PEF del Comune di San Vito di Leguzzano è il Consiglio di Bacino "Vicenza";

VISTA la Deliberazione del Comitato di Bacino n. 8 del 02.04.2024 (di cui al ns. Prot. 2583/2024) con cui il Consiglio di Bacino "Vicenza" ha validato, tra gli altri, i PEF aggiornati relativi al biennio 2024-2025 del Comune di San Vito di Leguzzano;

RICORDATO infatti che con la Deliberazione 389/2023/R/Rif ARERA ha definito le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF già validati con riferimento al quadriennio 2022-2025, attuando quindi una sorta di revisione dei costi ammissibili alla luce della mutata situazione geopolitica, dell'aumento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime, onde salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario degli enti gestori;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 19 del 29.04.2023, di adozione del PEF e approvazione delle tariffe TARI per il precedente periodo d'imposta 2023;

CONSIDERATO che il Comune deve ora, quale soggetto attivo della TARI, "adottare" il PEF (dato che l'approvazione finale spetta ad ARERA) ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2024;

VISTO poi il comma 1 dell'art. 5 del Regolamento TARI il quale, nella sua nuova formulazione, prevede che "la commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999" e che "nel caso di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, può essere tuttavia previsto un aggravio tariffario a forfait per i conferimenti che eccedano una quantità prestabilita, considerata media o virtuosa in relazione al tipo di utenza";

PRESO ATTO infatti che dal 15.04.2017 è stata introdotta la nuova modalità di raccolta porta a porta del rifiuto secco indifferenziato, che ne consente la "misurazione puntuale" mediante appositi bidoni dotati di codice TAG per la lettura degli svuotamenti;

VALUTATA non opportuna, quanto alle utenze non domestiche, la fissazione di quantitativi medi o virtuosi di conferimento, considerato che gli stessi possono variare significativamente, nell'ambito della stessa tipologia di utenza, a seconda di parametri esogeni al modello tariffario quali, ad esempio, il giro d'affari o il numero di dipendenti;

RITENUTO quindi di stabilire, solo per le utenze domestiche, un certo numero di svuotamenti "in franchigia" (ovverosia "prepagati" con la tariffa "tradizionale", calcolata con il "metodo normalizzato"), e di quantificare conseguentemente un aggravio tariffario per gli svuotamenti aggiuntivi come previsto dal Regolamento;

CONSIDERATO opportuno confermare il numero degli svuotamenti prepagati già stabilito per l'anno 2023;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999 " l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

VALUTATO di operare tale riparto, come per gli anni precedenti, sulla base del vecchio gettito TARSU, attribuendo quindi alle utenze domestiche il 77 % dei costi ed alle non domestiche il 23%, tenuto conto che la medesima suddivisione risulta avvalorata anche dall'imputazione dei costi specifici del piano finanziario, sulla scorta dei conferimenti indifferenziati rilevati;

RITENUTO di confermare i coefficienti kb, kc e kd del metodo normalizzato già stabiliti nel precedente anno d'imposta;

VISTO l'art. 5, comma 9 del Regolamento TARI secondo cui il Comune può stanziare appositi fondi da destinare a riduzioni od esenzioni sociali;

VISTO anche l'art. 5, comma 8 del Regolamento TARI, che esenta dal tributo i locali e le aree di proprietà comunale utilizzate per finalità di pubblico interesse;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, che la copertura delle riduzioni od esenzioni TARI cosiddette "non tecniche" (ovvero che non corrispondono ad una minor produzione di rifiuti e quindi ad un minor costo del servizio, come vanno considerate quelle sopra indicate) deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI stessa;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi con riguardo alle simulazioni tariffarie e al gettito TARI previsto per l'anno d'imposta 2024;

PRESO ATTO dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30/12/2021 (c.d. "milleproroghe") secondo cui i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO anche l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, che consente ai Comuni di deliberare tariffe, aliquote e regolamenti relativi alle loro entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	9	
Favorevoli	8	
Contrari	0	
Astenuti	1	(Carrera Sergio)

DELIBERA

1) di adottare l'allegato **Piano Economico e Finanziario (PEF) del servizio integrato dei rifiuti per il biennio 2024-2025** (ALL_A), validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con Delibera del Comitato di Bacino n. 8/2024 e trasmessoci con PEC di cui al nostro Prot. n. 2583 del 03.04.2024;

2) di approvare per il 2024 le **tariffe TARI** specificate in allegato (suddivise tra utenze domestiche ALL_B e non domestiche ALL_C), e determinate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, come indicato in premessa;

3) di stabilire, per il 2024, il medesimo numero di **svuotamenti "prepagati"** già fissato per il 2023 con riguardo ai bidoni domestici del secco indifferenziato, al superamento dei quali corrisponderà un aggravio tariffario di Euro 5,00 per ogni svuotamento aggiuntivo:

- nuclei familiari da 1 componente: 5 svuotamenti
- nuclei familiari da 2 componenti: 8 svuotamenti
- nuclei familiari da 3 componenti: 11 svuotamenti
- nuclei familiari da 4 componenti: 14 svuotamenti
- nuclei familiari da 5 componenti: 16 svuotamenti
- nuclei familiari da 6 o più componenti: 18 svuotamenti;

4) - di accordare **una riduzione percentuale alla TARI dovuta per il 2024**, fino a capienza dello specifico fondo stanziato (e quantificato al punto seguente), alle utenze domestiche **residenti** che soddisfano **uno** dei seguenti requisiti:

- nuclei familiari con **ISEE non superiore a 12.000,00 Euro e svuotamenti entro i limiti di quelli prepagati**;
- presenza nel nucleo familiare di disabili con **invalidità superiore o uguale al 75% oppure con handicap in situazione di gravità**, ai sensi delle Leggi 102/2009 e 104/1992;

- di dare atto che l'agevolazione sarà concessa previa **presentazione, entro il 31.10.2024, del modello ISEE** valido per tutto il 2024 o **dell'apposita certificazione medica** per quanto riguarda la disabilità;

- di precisare che **la riduzione sarà applicata nella stessa percentuale a tutti gli aventi diritto, nella misura massima consentita dall'ammontare del fondo**, e che la stessa potrà quindi essere determinata definitivamente solo dopo la scadenza di presentazione delle richieste, quando sarà noto il numero preciso dei beneficiari;

5) di finanziare l'**agevolazione sociale** di cui al punto precedente mediante lo stanziamento in Bilancio di un apposito **Fondo di Euro 12.000,00**, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento e come rappresentato nell'allegato prospetto di copertura del PEF 2024 (ALL_D);

6) di ricordare che sull'importo della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 666 della L. 147/2013, si continua ad applicare il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura percentuale (attualmente il 5%) deliberata dalla Provincia;

7) di inviare la presente Deliberazione al Consiglio di Bacino Vicenza, ai fini della procedura di approvazione del PEF da parte di ARERA, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15 del D. L. 201/201.

Di dichiarare con separata e successiva votazione che dà il seguente risultato:

Presenti	9	
Favorevoli	8	
Contrari	0	
Astenuti	1	(Carrera Sergio)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale è redatto secondo quanto previsto dall'art.46 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. L'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell'ufficio segreteria.

*La registrazione sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it nella sezione: **In evidenza – RegISTRAZIONI del Consiglio Comunale.***

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL BIENNIO 2024-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 04/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Enrica Vanzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

San Vito di Leguzzano, 04/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Enrica Vanzo

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuela Zanrosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 17/04/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Vanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2024, decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Vanzo